

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 669

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAFORGIA, MERENDA, ARMANI, AZIMONTI, BIANCHI FORTUNATO, BOVA, URSO, BUZZI, COLOMBO VITTORINO, DAGNINO, DARIDA, DE PONTI, FABBRI, GULLOTTI, LONGONI, MARTINI MARIA ELETTA, MATTARELLA, MICHELI FILIPPO, PATRINI, PAVONE, TAMBRONI ARMAROLI, TANTALO, TOZZI CONDIVI

Presentata il 14 novembre 1968

Riposo settimanale per le rivendite di generi di monopolio e norme sull'orario di vendita

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia che è oggetto della presente proposta di legge ha già trovato nel Parlamento favorevole accoglienza, nel quadro delle finalità costituzionali e dei motivi umani e sociali in base ai quali il riposo settimanale rappresenta un dovere e un diritto improrogabile soprattutto in una società democratica dove il lavoro è fondamento della Repubblica.

Non v'è chi non veda come sia ormai necessario che tale materia venga interamente disciplinata, così come avviene anche in altri Paesi, considerato come il riposo settimanale non costituisca soltanto una sosta alle consuete fatiche, ma un'esigenza da cui non può

prescindere una comunità civile e democratica.

Le esperienze che sono seguite nell'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1095, richiedono un sollecito aggiornamento nella previsione, altresì, di analoghi provvedimenti che dovrebbero regolare altri settori, in modo da poter avere una legislazione il più possibile aderente alla particolare fisionomia delle categorie interessate, insieme alla piena disciplina del riposo in parola.

Siamo certi, pertanto, che questa iniziativa, che intende aggiornare e migliorare la regolamentazione in materia, troverà, come sempre, la comprensione e l'interessamento di tutti i colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il riposo settimanale per le rivendite di generi di monopolio deve coincidere con la domenica, per cui tale giorno deve essere os-

servata la chiusura delle rivendite stesse, sia ordinarie che speciali e stagionali.

La sospensione della vendita dei generi di monopolio durante la domenica è prescritta anche per i patentini e per le macchine distributrici.

ART. 2.

L'Ispettorato compartimentale dei monopoli, competente per territorio, su richiesta della categoria potrà disporre che in determinati comuni la giornata di riposo e conseguente sospensione della vendita generi di monopolio, avvenga in altro giorno della settimana, ovvero, sempre su richiesta della categoria, momentaneamente sospesa, per il periodo strettamente necessario, per eccezionali esigenze di servizio nelle località di cura, soggiorno e turismo.

ART. 3.

L'Ispettorato compartimentale dei monopoli, su richiesta della categoria e sentita l'autorità comunale, dovrà stabilire, all'inizio di ogni anno, gli orari di apertura e chiusura delle rivendite, la cui durata non dovrà superare le 12 ore nel periodo estivo e le 10 ore nel periodo invernale, con l'interruzione di un'ora e mezza per la refezione.